



**COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**  
PROVINCIA DI TRENTO

---

REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ

---

**Regolamento per la Erogazione di Contributi,  
Sovvenzioni ed altre Agevolazioni**

## **Indice generale**

ART. 1.....	3
Finalità.....	3
ART. 2.....	3
Settori d'Intervento.....	3
ART. 3.....	4
Soggetti Ammessi e competenza all'assegnazione.....	4
ART. 4.....	5
Presentazione Domande per Attività ordinaria di Gestione Criteri di Accoglimento.....	5
ART. 5.....	6
Revoca dei contributi ordinari.....	6
ART. 6.....	6
Presentazione domande per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative.....	6
Criteri di Accoglimento.....	6
ART. 7.....	7
Revoca dei contributi straordinari.....	7
ART. 8.....	8
Responsabilità della Comunità.....	8
ART. 9.....	8
Patrocinio della Comunità.....	8
ART. 10.....	8
Interventi straordinari.....	8
ART. 11.....	9
Disposizioni finali e transitorie.....	9

## **ART. 1**

### **Finalità**

1. Con il presente Regolamento la Comunità della Valle dei Laghi, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dalla legge provinciale n. 23/1992 e ss.mm., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento dell'utilità sociale, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Tutte le iniziative finanziate dalla Comunità della Valle dei Laghi, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno rispettare le funzioni della Comunità e dovranno essere a vantaggio della Popolazione della Comunità o comunque a carattere sovracomunale.
3. Le provvidenze producono vantaggi unilaterali ai destinatari. Esse assumono la forma di:
  - a) *sovvenzioni*, quando la Comunità si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici della Comunità;
  - b) *contributi*, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Comunità si assume solo una parte dell'onere complessivo.
4. Inoltre la Comunità può intervenire con altre agevolazioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
5. Il presente regolamento non disciplina i contributi a soggetti privati in base a norme di settore come l'edilizia agevolata, il sussidi per affitto o comunque erogati dal servizio sociale, i trasferimenti per piani e progetti particolari come il piano giovani di zona, che restano regolati dalle specifiche norme e sono di competenza dei responsabili dei servizi a cui sono affidati.

## **ART. 2**

### **Settori d'Intervento**

1. I settori per i quali la Comunità può effettuare la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:
  - a) Attività del volontariato sociale
    - Sostegno ad enti ed associazioni che operano come volontariato nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno, a supporto dei servizi sociali istituzionali, per garantire servizi di utilità collettiva sul territorio comunale o della Comunità di appartenenza;
  - b) Attività culturali ed educative
    - Concessione di contributi a favore di soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa a vantaggio della comunità locale;
    - Attività culturali e didattiche organizzate a vantaggio della Comunità locale da istituzioni scolastiche o a favore di queste;

c) Attività sportive e ricreative del tempo libero

- Promozione della pratica dello sport dilettantistico;
- Attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero;
- Manifestazioni sportive di particolare rilevanza;

d) Sviluppo economico e turistico

- Manifestazioni tese ad incrementare lo sviluppo economico e/o turistico della Valle dei Laghi

- Concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne ed esposizioni, in particolare per la promozione e pubblicizzazione di iniziative/prodotti locali;

e) Tutela dei valori ambientali

- Sostegno per manifestazioni, iniziative ed attività tese a diffondere sul territorio della Comunità la cultura ecologica del rispetto della natura, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

2. Gli interventi della Comunità ai sensi del presente articolo possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, nonché attraverso la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture e attrezzature della stessa Comunità.

3. I beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 6 saranno tenuti a rendere pubblico che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario della Comunità mediante l'inserimento dello stemma della medesima e del nome della Comunità nelle locandine e negli opuscoli divulgativi.

### ART. 3

#### **Soggetti Ammessi e competenza all'assegnazione**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni può essere disposta dalla Comunità a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità o del territorio della Valle dei Laghi;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività sul territorio della Comunità della Valle dei Laghi prevalentemente a fini non di lucro o che comunque svolgono la loro attività a favore della popolazione della Comunità o del territorio della Valle dei Laghi;
- c) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità o che comunque organizzano manifestazioni a carattere sovra comunale;
- d) il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari.

2. La competenza all'adozione dei provvedimenti di concessione di contributi ordinari e straordinari è disciplinata come segue:

- con determinazione del segretario generale nel caso di contributi decisi dalla Conferenza per la cultura della gestione associata dei servizi culturali fra la Comunità ed i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallegagli o dal Consiglio dei Sindaci;
- con determinazione del segretario generale, nel caso di contributi concessi sulla base di bandi o avvisi che predeterminino i criteri di concessione e quantificazione degli stessi;

- con decreto del Presidente della Comunità negli altri casi.

## **ART. 4**

### **Presentazione Domande per Attività ordinaria di Gestione**

#### **Criteri di Accoglimento**

1. I soggetti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano al Comune e/o alla Comunità locale, devono presentare domanda di norma entro il 10 aprile dell'anno cui la stessa attività si riferisce.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno contenere:
  - a) l'indicazione dei requisiti posseduti;
  - b) la relazione descrittiva del programma di attività annuale oggetto della richiesta di contributo;
    - la finalità per la quale l'intervento è richiesto;
    - copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, se non sono già in possesso della Comunità;
    - copia del bilancio di previsione;
    - rendiconto della gestione dell'esercizio precedente qualora l'ente o associazione abbia beneficiato, nello stesso esercizio, del concorso finanziario della Comunità;
    - la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm..
3. Il soggetto competente, nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:
  - a) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dalla Comunità e/o dalla Comunità in settori di attività analoghi;
  - b) l'attività programmata dal soggetto richiedente;
  - c) la mancanza di finalità di lucro;
  - d) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
4. Per le associazioni/organizzazioni con esercizio finanziario diverso dall'anno solare l'attività e la relativa documentazione finanziaria potrà fare riferimento all'esercizio finanziario (vedi ad es. per le associazioni sportive la stagione sportiva).
5. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo a seguito della presentazione **di norma** entro il 10 aprile dell'anno successivo della seguente documentazione:
  - a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
  - b) rendiconto finanziario omnicomprensivo di tutte le entrate (entrate di competenza dell'anno + crediti anche anni precedenti) e di tutte le spese (spese di competenza dell'anno + debiti anche anni precedenti), con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;

- c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
  - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
6. la Comunità potrà erogare, a sua discrezione e purché ci sia la disponibilità finanziaria, un acconto fino ad un massimo del 40% dell'importo impegnato. Il saldo andrà comunque effettuato a seguito della presentazione della documentazione sopra prevista per l'erogazione del contributo.
7. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Segretario generale in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'attività ordinaria annuale e comunque con il limite massimo del contributo assegnato. L'importo erogato non potrà superare il disavanzo dimostrato.
8. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato

## **ART. 5 Revoca dei contributi ordinari**

1. Il contributo ordinario concesso sarà revocato dal soggetto che ha emesso il provvedimento di concessione, in caso di :
  - Presenza di pareggio o di avанzo senza il contributo dell'Ente;
  - Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
  - Mancata produzione della documentazione richiesta per l'erogazione.

## **ART. 6 Presentazione domande per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative. Criteri di Accoglimento**

1. Gli enti pubblici ed i soggetti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti, ivi compresi quelli ricorrenti, a vantaggio della popolazione della Comunità o comunque a carattere sovracc comunale, devono presentare domanda di norma prima dello svolgimento della manifestazione.
2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno contenere:
  - a) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
  - b) la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata;
  - c) il preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
  - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
3. Il soggetto competente, nel determinare la misura dell'intervento finanziario, terrà conto dei seguenti parametri:

- a) criterio di valutazione complessiva dell'ammontare del contributo richiesto, in relazione alle opportunità di reperimento di fonti alternative di finanziamento, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
- b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dalla Comunità, nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
- c) la mancanza di finalità di lucro;

4. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo e dopo la presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività ammessa a contributo;
- b) rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita) dell'iniziativa, progetto o manifestazione, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa;
- c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
- d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Comunità o da altri enti pubblici o privati.

- 6. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa, progetto e/o manifestazione, e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.
- 7. Nel caso di contributo a favore di altro Ente la relativa domanda dovrà contenere solo quanto previsto dalle lettere da a) a c) del comma 2 del presente articolo, mentre ai fini dell'erogazione sarà sufficiente produrre la documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo; l'Ente non sarà soggetto ai controlli di cui al successivo comma 8.
- 8. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

## **ART. 7** **Revoca dei contributi straordinari**

1. Il contributo straordinario concesso sarà revocato dal soggetto che ha emesso il provvedimento di concessione, in caso di :
  - Mancato svolgimento dell'iniziativa/manifestazione/progetto ammessa a contributo;
  - Presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente;

- Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
  - Mancata produzione dei giustificativi di spesa richiesti ai sensi del comma 8 del precedente articolo;
2. Il contributo potrà essere altresì revocato in caso di mancata dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento.

## **ART. 8** **Responsabilità della Comunità**

1. La Comunità rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dalla stessa disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

## **ART. 9** **Patrocinio della Comunità**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività o per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso della Comunità.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Comunità.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
4. Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **ART. 10** **Interventi straordinari**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario, organizzate nel territorio della Valle dei Laghi e per le quali il Presidente della Comunità ritenga che sussista un interesse

generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Per iniziative ed attività nel settore della solidarietà nazionale e internazionale è possibile attribuire il contributo straordinario anziché al diretto richiedente, ad un soggetto terzo; nelle richieste si farà riferimento ai seguenti criteri:
  - sostegno ad esperienze locali in atto;
  - sostegno a favore della popolazione coinvolta in calamità nazionali o internazionali;
  - coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità locali;
  - trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente umano e naturale;

## **ART. 11** **Disposizioni finali e transitorie**

1. A tutte le erogazioni contributive richiamate sarà effettuato il trattamento fiscale in vigore all'atto della relativa liquidazione.
2. E' demandato al Segretario generale, qualora ritenuto necessario, il compito di aggiornare con propria determinazione la modulistica relativa al presente regolamento.